

# L' ISTRIA

I. ANNO.

Sabato 3 Ottobre 1846.

N. 64-65.

## Nuovo Sipario nel Teatro comunale di Trieste.

Nel generale abbellimento del teatro comunale di Trieste venne scelto a soggetto di pittura del sipario un avvenimento storico di non lieve momento nelle vicende del Municipio: l'affrancazione totale del comune dai diritti di governo che vi esercitavano i vescovi.

Gl'imperatori, i re d'Italia furono larghi di donazioni in favore dei vescovi di Trieste, Lotario I cioè, Lodovico, Berengario, Ugone di Provenza; Lotario II, Ottone III, Enrico III fra gli anni 820 e 1039 di nostra salute. I castelli di Vermo presso Pisino, di Calisedo al Leme, Umago, Muggia, S. Servolo, Vincumbergo, Sesana, S. Canciano all'Isonzo, e certa Fontana Georgica erano terre donate, dalle quali i vescovi traevano le decime dei prodotti, ed altre imposte, e sulle quali esercitavano la giudicatura ed il potere pubblico.

Lotario I, fra l'820 e l'855, aveva donato ai vescovi anche la città di Trieste, per la quale donazione potevano questi esigere le imposte, i dazi e le multe, nominare i giudici, udire le appellazioni dalle sentenze dei magistrati civili, giudicare dei delitti, dettare leggi penali, ratificare le civili, concedere l'esercizio di alcune arti, ed oltre a ciò godeva i diritti, come oggi direbbersi, di dogana. Questi diritti, per le interpretazioni date dopo il 1200, compresero pur quello di coniare moneta.

I vescovi, divenuti potenti del secolo e avuti vassalli cui diedero in feudo le castella, ebbero lotte ed inimicizie con altri potenti d'allora; i vassalli negarono l'obbedienza ed il tributo, le terre furono devastate, l'erario esausto nelle spedizioni militari, nelle quali i vescovi non ricusarono vestirsi di maglia e di usbergo, talvolta alleati dei patriarchi di Aquileia.

Ridotto a cattivo partito l'erario episcopale, il vescovo Giovanni cominciava ad alienare, intorno il 1235, qualche sua ragione sulla città; altre ne vendeva il vescovo Volrico de Portis cividalese nel 1253; e l'udinese

Brissa dei signori di Toppo consumava le alienazioni nell'anno 1295 mentre erano consoli del comune Sardo Mostella, Valesio Eurenricio, Sardo dell'Argento; cedendo il diritto di nominare il gastaldo ch'era la suprema magistratura di Trieste, il diritto di giudicare dei delitti e di fare leggi penali, perfino nelle baronie che il vescovo teneva presso alla città, riservando a sè unicamente il diritto della zecca, e quello dei dazi alle porte della città. I dazi furono più tardi reluiti dal principe, e dal comune di Trieste, e tuttogiorno se ne corrisponde l'importo annuo di reluizione; monete furono coniate dopo il 1295 dal solo vescovo Rodolfo Pedrazzani, cremonese. La vendita veniva assentita dal capitolo tergestino e metropolitano, patriarca di Aquileia.

Le giurisdizioni alienate dal vescovo furono tutte acquistate dal comune di Trieste, il quale, concentrato per tale via ogni dominio, poté offerirlo spontaneamente nel 1382 alla serenissima Casa d'Austria, che benignamente l'accolse, e la leale affezione del comune fu rimunerata coll'alzarlo ad emporio precipuo della monarchia.

La tela rappresenta la solenne trasmissione dei diritti dalla camera od erario episcopale al comune. Si suppone che ciò avvenisse con solennità; due ufficiali della camera episcopale consegnano la spada, segno di giustizia penale, ed un rotolo, simbolo dei diritti, al podestà del comune, che assistito da' suoi giudici, e collocato sul dinanzi del palazzo comunale li accoglie, in presenza dei decurioni, del popolo, dei militi. Le bandiere ed i pennelli sono rossi coll'alabarda di S. Sergio; però è debito di avvertire che quest'arma fu frequente più tardi: allora usavasi quella che è segnata sopra il padiglione del podestà, cioè mura con torri di città.

La scena suppone la piazza maggiore colla porta marina ed il mandracchio fuor le mura; gli abbigliamenti, le armature furono tolte da antiche pergamene, nelle quali si raffigurano le cariche di quei tempi; e questi abbigliamenti concordano con quelli generalmente usitati in allora.

## DISTRETTO DI LOSSINO

	Arativo	Arativo olivato	Vigne	Vigne olivate	Oliveti	Orti	Pascoli	Bosco ceduo	Area d'edifici
Lossin piccolo	12,1326	12, 556	212,1302	651,1377	73, 200	37, 937	955,1359	46, 972	18, 62
Sansego . . .	—	—	591, 103	—	—	—	—	—	3, 568
Lossin grande	12, 319	3,1038	333, 75	446,1465	510,1208	37, 482	2558,1804	—	14, 689
Chiunski . . .	494, 987	—	214,1156	92, 438	—	1,1408	727,1535	1125, 197	2, 803
	519,1032	15,1594	1351,1036	1191, 80	583,1408	76,1227	4242, 998	1171,1169	38, 522

## D I S T R E T T O

	Arativo	Arativo vignato	Arativo olivato	Arativo vignato ed olivato	Vigne	Vigne olivate
<b>VEGLIA</b>						
Veglia . . . . .	229, 972	30, 167	15,1556	—	420,1577	176,1356
Verbenico . . . . .	741, 903	211, 63	5, 182	2, 310	—	—
Garize . . . . .	257, 866	29,1527	—	—	—	—
Dobasniza e S. Antonio . . . . .	521, 976	260, 190	76,1162	6, 492	—	—
Dobasniza e Bogovich . . . . .	358, 799	53, 156	60, 945	—	—	—
Pogliza . . . . .	415,1302	146,1171	17, 315	5,1375	2, 313	2, 230
S. Fosca e Scherbe . . . . .	114, 257	62, 227	5,1470	1, 820	—	—
S. Fosca e Linardich . . . . .	224,1459	79, 104	12, 558	8, 319	—	—
Ponte . . . . .	180,1159	131, 325	1,1151	—	97,1394	37, 151
Cornichia . . . . .	564,1228	99, 753	4,1173	2,1071	84,1525	28,1458
Monte . . . . .	296, 956	90,1494	1, 462	6,1409	—	—
Besca nuova . . . . .	161, 669	127, 396	—	—	344, 562	—
Batomagl . . . . .	390,1510	104,1133	—	—	105, 395	—
Valle . . . . .	361,1142	262,1333	—	—	44,1061	—
Besca vecchia . . . . .	78,1248	9,1105	—	—	30,1210	—
Dobrigno . . . . .	433,1126	187,1516	—	—	—	—
Saline . . . . .	594, 21	267,1323	8, 916	4, 917	—	—
Susana . . . . .	320,1474	47, 421	3, 258	—	—	—
Castel Muschio . . . . .	908, 331	152,1093	15, 313	5, 768	—, 944	—
Mikoglize . . . . .	463,1446	111, 764	17, 103	3, 988	—	—
	7619, 644	2463, 863	245, 964	47, 469	1131, 981	244,1595

## D I S T R E T T O

	Arativo	Arativo vignato	Arativo olivato	Vigne
<b>CHERSO</b>				
Cherso con Losnati e Smergo . . . . .	124,1406	11,1370	—	953, 740
Caisole con Vesminaz, Frantin, Stepich e Petrichevi . . . . .	190, 747	30, 424	—	16,1071
Orlez . . . . .	231, 860	—	—	161,1200
Dragosich con Filosich . . . . .	83, 103	41, 381	—	23, 774
Lubenizze con Sbuchina . . . . .	126,1151	—	—	61, 965
Podol . . . . .	47,1426	10, 13	—	18, 461
Pernata . . . . .	117, 619	—	—	96, 667
Vallon . . . . .	60,1302	—	—	225, 653
Vrana . . . . .	91, 874	—	—	24, 507
Predoschiza . . . . .	32, 87	—	—	6, 511
Ossero . . . . .	215, 409	10,1276	—	76, 253
Bellej . . . . .	183, 569	—	—	31, 723
San Giacomo . . . . .	19, 279	—	17, 25	57,1331
San Giovanni . . . . .	118, 260	—	—	58, 271
Ustrine . . . . .	57, 454	—	—	48,1573
Pontacroce . . . . .	96,1192	—	—	257,1278
Neresine . . . . .	75, 354	—	67,1461	101, 438
San Martino . . . . .	139, 588	—	6, 311	57, 123
Unie . . . . .	418, 127	—	—	112, 761
	2429, 8	104, 264	91, 197	2388, 41

## D I V E G L I A

Oliveti	Orti	Prati	Pascoli	Pascoli alborati	Alpi	Bosco alto	Bosco ceduo	Area d'edifici
---	6, 14	---	1976,1540	---	98, 139	---	264, 161	5, 926
1, 798	3,1274	37, 967	4532, 588	---	82, 117	---	1451,1266	9, 195
---	3, 172	---	887,1052	---	24,1461	---	787, 550	2,1399
57, 862	6, 812	---	876, 794	---	70, 471	---	971, 976	6, 19
37, 867	14, 316	---	264,1500	---	99,1264	---	1519, 16	9, 94
23, 199	7, 218	---	1234, 144	---	97,1480	---	1930,1215	4, 580
6, 891	1, 124	---	668, 395	---	53, 350	---	231, 72	1, 576
19,1064	2,1022	---	509, 915	---	55, 670	---	885, 785	2,1101
7, 26	3, 848	---	2338, 978	---	29, 163	---	764, 746	4,1095
-,1533	11, 628	---	1404, 991	---	96, 852	---	2107,1398	3, 642
---	3,1536	---	1017, 470	---	47, 692	---	2651,1136	4, 435
-, 189	---	---	5345, 482	---	57, 159	---	20, 407	4, 167
---	---	---	3948, 548	---	58, 297	78,1005	189, 75	-,1513
---	9, 205	---	5196, 302	---	115,1588	65, 519	426,1242	8,1561
---	---	---	2099, 610	---	35,1285	---	39,1424	-, 842
---	10, 943	3, 403	902, 970	---	111, 854	---	1239,1227	13, 706
---	21,1057	4, 209	2086, 595	---	126, 165	---	1317, 465	8, 333
---	5,1524	20,1132	1365,1350	---	175,1128	---	290, 45	2, 811
5,1171	5, 947	43,1006	2628, 155	2, 36	499, 448	---	866, 999	5, 794
---	9,1263	6, 101	746, 781	---	126, 724	---	985, 636	4,1522
157,1400	126, 103	115, 658	41029, 760	2, 36	2060,1507	143,1524	18935, 641	102, 911

## D I C H E R S O

Vigne olivate	Oliveti	Orti	Pascoli	Bosco alto	Bosco ceduo	Area d'edifici
---	2199,1369	7,1016	3840, 30	1558,1445	959, 457	10, 286
---	34,1560	5,1582	2140, 736	459, 188	3619, 707	6, 56
48, 558	32,1483	3, 260	4373, 965	700,1494	---	-,1299
---	14,1381	6,1138	---	---	---	---
---	---	1, 847	1206, 870	679,7140	---	1, 412
---	---	-,1103	637, 683	499,1051	---	-, 664
---	1, 321	1,1349	894, 737	229, 370	615, 793	1, 641
---	19, 529	-,1266	612,1267	---	459,1461	-,1452
---	-,1424	---	3338, 384	353, 928	---	-, 996
---	1, 750	1,1280	1897,1262	469,1089	---	-,1092
---	---	2, 393	4429, 153	1157,1020	1439, 123	3, 457
---	---	1,1530	4791, 819	624, 35	56, 131	1, 750
60,1581	---	2, 55	257, 842	---	860, 505	1, 277
---	---	1, 933	2151,1521	363, 108	1138, 563	1, 438
---	---	1, 441	2008,1557	---	321,1277	-, 531
19, 789	---	1, 584	573, 283	255, 199	5541, 157	2, 413
90, 460	8,1085	8, 854	840,1269	---	1043, 143	4, 51
19, 648	10,1281	2, 895	2493,1166	362, 596	708, 768	2, 49
27, 261	5, 578	1,1350	2238,1156	---	73, 339	2, 630
265,1097	2329, 737	55, 100	40717, 607	8271, 260	18789, 819	42, 526

	Arativo	Arativo vignato	Vigne	Orti
C A S T E L N O V O	Castelnovo . . . . .	146,1550	—	—
	Razhize . . . . .	80,1318	—	—
	Podpesche . . . . .	132,1526	—	—
	Sajeusche . . . . .	63,1486	—	—
	Sabogne . . . . .	175, 29	—	—
	Studenagora . . . . .	48, 640	—	—
	Pauliza . . . . .	25,1316	—	—
	Starada . . . . .	78,1083	—	—
	Grossmune con Malemune . . . . .	147, 109	—	—
	Sejane . . . . .	104, 609	—	—
	Hruschiza . . . . .	268, 777	—	—
	Obrou . . . . .	107,1382	—	—
	Javorje . . . . .	129, 848	—	—
	Loshe Male . . . . .	77, 713	—	—
	Gradische . . . . .	145, 388	—	—
	Ritomezhe . . . . .	19, 931	—	—
	Pregarje . . . . .	137,1347	—	—
	Erjauzhe . . . . .	66, 604	—	—
	Gaberg . . . . .	34,1502	—	—
L I P P A	Hujé . . . . .	54,1018	—	—
	Prelosche . . . . .	77,1186	—	—
	Pollane . . . . .	65, 654	—	—
	Lippa . . . . .	85,1083	—	—
	Ruppa . . . . .	76, 219	—	—
	Doleine . . . . .	117,1000	—	—
	Jellschane . . . . .	132, 321	—	—
	Novokrazhine con Villanova . . . . .	124, 199	—	—
	Sabizhe . . . . .	110, 851	—	—
	Podgraje . . . . .	130, 95	—	—
	Skalniza . . . . .	30, 472	—	—
	Clana . . . . .	163, 740	—	5,1071
	Studena . . . . .	55,1015	—	—
	Lissatz . . . . .	47,1259	—	—
	Sussak con Fabze . . . . .	66, 849	—	—
	Grossbergut con Mali Bergud . . . . .	304, 640	48,1093	—
	Grossberdo . . . . .	116, 839	—	—
	Maloberze . . . . .	49, 581	—	—
	Sappiane . . . . .	75, 435	—	—
Passiak . . . . .	68,1152	—	—	
M A T T E R I A	Bresoviza con Sloppe, Gradishiza con Odollina . . . . .	242, 534	—	10,1135
	Slivije . . . . .	81,1043	—	3, 496
	Artuische e Ostroviza . . . . .	133, 680	—	7, 256
	Cosiane . . . . .	109, 61	—	7,1210
	Matteria con Roschize, Pauschane e Waatsch . . . . .	243,1494	—	7, 250
	Hotizhina con Merschane . . . . .	87,1574	—	3,1091
	Gollatz . . . . .	161, 271	—	3, 340
	Coushize con Orchegg . . . . .	121, 625	—	—
	Herpelle con Tuble . . . . .	163,1137	—	4,1194
	Markouschina con Skadanschina e Grosslozhe . . . . .	229,1514	—	—
M A T T E R I A	Vodize . . . . .	106,1045	—	3, 327
	Jellovize . . . . .	62, 351	—	—
	Podgorje . . . . .	135, 676	34,1226	1, 439
	Tatre e Bresovoberdo . . . . .	188,1147	—	—
		6011, 118	83, 719	14,1466

## D I C A S T E L N O V O

Prati	Prati alberati	Pascoli	Pascoli alberati	Bosco alto	Bosco ceduo	Area d' edifizj	Impro- duttivi
333, 872	80,1286	543,1579	---	964,1321	---	3,1380	18, 773
262,1574	54, 821	263,1541	---	1381, 82	---	2, 133	7,1419
123,1439	45,1536	162, 886	212, 876	---	283, 986	2, 941	13, 204
73, 288	---	146, 459	---	---	103,1130	1, 290	6, 298
170, 163	106, 606	376, 889	75, 612	---	116, 442	1,1161	19, 536
22, 818	43, 169	1, 957	202, 55	---	---	-,1027	8, 862
18, 688	57, 673	-, 513	12,1209	---	3,1046	-, 703	5, 330
164,1273	234, 653	170,1517	---	1384,1331	---	2, 257	10, 508
440,1193	440, 136	1550, 6	---	3389, 580	---	4, 855	15,1592
512,1044	---	371,1543	440, 949	2631, 19	---	3, 937	4, 67
389, 662	---	1337, 605	---	---	61, 711	5, 366	20, 727
245,1287	172,1234	743, 283	---	---	53,1508	2, 537	7,1373
127,1212	37, 618	294, 416	54, 853	---	99,1069	2, 370	12, 56
72, 165	24, 135	103, 412	---	---	116, 232	1,1198	3,1013
149, 161	194,1083	673, 207	---	---	31,1031	2, 733	11, 441
50, 963	---	99, 651	---	---	---	-, 791	2,1104
256,1170	154, 550	384, 686	---	---	419,1344	2, 599	14, 185
91, 662	---	232,1338	---	---	309,1201	-,1385	2,1221
20,1345	50,1341	178, 258	---	---	9, 195	-, 648	1, 770
78,1277	---	246, 108	---	---	101, 750	1, 223	4, 484
42,1378	130, 656	327, 919	---	---	70, 705	1, 27	7,1062
52, 595	383, 278	709, 616	---	353, 503	---	1,1069	3, 919
363, 476	36,1316	2252,1092	---	---	28,1517	2, 232	9, 949
260,1548	19, 451	581,1539	---	---	---	2, 305	9, 744
288, 647	---	710,1441	---	---	86,1150	3, 367	22, 947
329,1586	---	620, 980	---	---	---	2,1150	8,1094
52, 2	73, 893	1118, 23	---	---	37, 458	2,1476	159,1456
530, 744	---	321, 934	140, 644	1920, 240	---	2,1296	45,1435
735, 223	---	416, 816	---	---	---	1, 849	14,1263
154,1099	25,1515	403,1082	---	---	363, 36	-,1357	3,1232
664,1282	547, 480	1775, 488	108,1394	---	5263, 124	3,1140	49, 723
98, 707	---	413,1322	1254, 827	---	---	1,1563	13, 140
271, 322	---	895,1248	---	---	154, 379	-,1507	4,1468
88, 216	86, 750	689, 688	---	---	154,1003	-,1544	16,1433
82, 663	884,1489	2240,1489	---	410, 277	---	5,1025	13, 912
178,1113	121,1510	465, 62	163,1393	---	166, 133	1,1231	8,1289
78,1271	90,1283	192, 215	112, 625	---	48,1452	-,1373	5, 136
196, 820	207, 223	435, 27	---	288, 129	---	1, 671	11, 221
165, 194	217, 547	341,1424	---	1085, 82	---	-,1326	9,1008
142, 570	88, 605	1043, 800	158, 759	---	810, 977	5, 900	20, 445
78,1336	14,1373	256, 793	84,1176	---	38,1577	1,1407	15, 395
64, 632	37, 907	181,1185	242,1441	---	311, 729	2,1202	16, 585
115, 945	90, 601	147, 649	315, 189	---	114, 889	2,1188	25, 294
301,1099	317, 694	1296, 403	80, 615	---	282,1013	5,1501	23, 46
59, 175	18, 318	422,1234	127,1425	---	31,1118	1,1402	5, 91
525,1413	---	1437,1235	563,1081	1606, 95	---	4, 155	28,1143
107,1568	110, 582	339, 165	119,1047	---	99, 798	1,1256	6, 632
182, 755	110, 299	856, 658	218, 148	---	72,1583	3, 837	15, 12
213, 618	479, 610	908,1496	461, 497	---	721,1028	4, 40	11, 905
649,1583	---	1811, 397	---	655, 913	---	3, 894	24, 400
366,1139	92, 603	991,1016	343, 910	---	463, 3	1,1188	8,1179
476,1121	179, 208	1321,1342	585, 385	339,1240	---	3, 852	9, 642
312,1031	37, 23	600, 194	476,1444	---	231, 445	3,1027	18, 226
11837, 661	6097, 255	34407,1226	6555,1354	16409, 412	11261,1502	128,1491	835, 989

## Delle Notifiche venete.

Essendo nei Nri. 19-20 dell' *Istria* stato detto delle Notifiche, e considerato, che un' analisi su la vera forza legale delle medesime che sebbene parte di una legislazione estinta, conservano tuttora il prisco loro valore, può interessare il credito istriano, trovo doveroso di esporre le seguenti

### Illustrazioni.

Lascio a parte gli ordinamenti speciali di alcuni municipii, e mi attegno alle leggi venete, come quelle che sole erano nell' *Istria ex veneta* sull' argomento le regolatrici; e che credesi, che in virtù del § 321 del Codice universale, or imperante, tuttora lo sieno.

Non era ai tempi veneti giunta per anco l' ora di far Codici di getto; le leggi erano occasionali; che al canto al progresso della civiltà, e del contemporaneo sviluppo della malizia tenendosi, provvedevano al bisogno, o correggevano.

Il Governo veneto così, non in una volta sola, ma in più riprese, provvedeva. La prima provisione, che fece si fu nell' anno 1288. Due leggi abbiamo di quell' anno sul proposito. Cons. V, e Cons. VI. La prima ordinava che nessuna carta per la qualesi potesse domandar mobile, potesse essere in alcuna persona trasferita, senza che sottoscritta fosse per i Giudici esaminatori: la seconda, che carta alcuna di alienazione di proprietà stabile non valesse, senza la sottoscrizione di due giudici di Esaminatori almeno.

Non si poteva quindi per queste leggi aver titolo valido per ottenere proprietà senza la sottoscrizione de' giudici Esaminatori, che avevano la facoltà di sottoscrivere e non sottoscrivere come lor pareva giusto.

Nella legge 15 febbraio 1334 (Leggi Civili a C. 224, 225) *Ut eorum malitiis obvietur qui conantur frandem committere in vendendo possessiones, cum multoties venditae sint possessiones, occultando Testamenta, et dicendo quod nesciunt, quod inquam fuerit testamentum eorum, quorum antiquitas fuerit possessio, sed faciunt probare possessionem de praescriptione, et sic transeunt et faciunt venditionem. Vadit Pars . . . .* veniva, per quanto appar, per la prima volta, fatta menzione di registri pel mezzo legale di acquisizione; *et Judices teneantur habere unum quaternum de Pergameno, in quo sit sex postae scilicet una pro sexterio, et scribi facere in eo.* Disponeva questa legge veramente per i beni condizionati: « che li Nodari, che faranno li testamenti diano in nota li porti dei beni condizionati all' officio dell' Esaminador, nel qual Officio debbano esser registrati sopra un Libro: *Notificetur*; — ma piantava però il principio delle Registrazioni o Notifiche.

Con la legge 29 Dicembre 1413 (Art. 259. t.) si disponeva che tale registro tenuto esser dovesse anche presso altri uffizi: *quod de coetero fieri debeant, si non sunt, tam ad curias Petitionum, Procuratorum et Examinatorum, quam ad officium Supraconsultum, sex quaterni de Pergameno . . . .*

Nel 1523 poi, con la legge 12 Maggio veniva fatta una nuova providenza, questa appare la legge regolatrice per tutto lo stato dell' ipoteche: Che in avvegnir non s' intenda valer nè vaglia alcuna obligatione, che si faccia in questa Città sopra alcuna sua Possessione over livelli di fora . . . che vuol dire per tutto lo Stato; poi-

chè è da sapersi, che si facevano leggi anche per la sola Venezia.

Ma qui non è però che si fossero fermate, com' è detto nell' *Istria*, le providenze venete su questo importante argomento, che altre di ben più precise ne abbiamo nella legge 19 Marzo 1535; che trovasi opportuno di trasportare qui tutta intiera; sebbene molto lunga sia: e ciò pel doppio motivo: l' uno perchè rilevasi in essa il vero spirito delle notifiche: e l' altro perchè è stata dopo la caduta del Governo Veneto, da pochi conosciuta: e meno ancora dopo che fu pubblicato il vigente Codice Imperante; e ciò anche per altre due cause: l' una perchè d' ordinario, tutti guardano il sol che luce, e pochi di quello si ricordano ch' è tramontato: la seconda perchè atrovandosi codesta legge registrata tra le leggi criminali per le penalità che porta, cioè nella parte II dello Statuto, moltissimi perciò non l' avvisarono; e tanto meno perchè gli Statuti difusi nei Tribunali non contengono che la Parte I: in conseguenza di che non poté esser conosciuta; sebbene trovasi citata nella legge 13 Marzo 1586 (Leggi Civili, a carte 308).

Ecco la legge.

« In maggior Consiglio 1535, 19 Marzo.

« Atrovandosi persone da certo tempo in quà, di così trista et pessima conscientia, che postposto il timor de Dio, e la carità del prossimo, s' imaginano di vender un fondo due, tre, et quattro volte, quello tollendo subito in drio ad affitto dal comprador, talmente, che sono state scoperte persone, quali di una stessa cosa hanno pagato trè et quattro annual affitti a diversi patroni separatamente, che uno non sapeva dell' altro, di modo, che manifestata tale intollerabil scelerità, li Beni rimangono al primo comprador, et li posteriori con suo grave danno, et interesse, perdono li suoi Danari, et devonsi sopra ciò haver quelle consideration, che l' bisogno ricerca; è da opportunamente proveder, però

« L' Anderà Parte, che coetero se l' si troverà alcuno, che abbia ardimento di commetter tal fraude et detestanda operatione di vender alcuna cosa più di una sol volta, (si in questa Città Nostra, come in ogni altra Città, et luogo Nostro da Terra, et da Mar,) debba quel tale, o ver tali, possendosi haver nelle forze, immediate conosciuta la verità, star un' anno in Preson serrato, et pagar Lire trecento de piccoli, da esser divise per metà all' accusator, et Rettor, che farà l' essecutione. Poi compito l' Anno della Preson, sia bandito per Anni 7 di quella Città, et Territorio, dove sarà l' habitation sua, et etiam dove saranno li Beni venduti.

« Se veramente sarà absente (citato però et proclamato) sia bandito per anni quindese, come è detto, et li suoi Beni siano obbligati alle Lire trecento da esser divise, ut supra. Et questa essecutione in questa Città Nostra, sia commessa all' officio de' Cattaveri, li quali sotto debito di Sacramento, occorrendo simili casi siano obbligati ad unguem observarla, senza alcuna gratia, dono, et remissione. Et nelli altri luoghi di fuori alli Rettori Nostri, li quali subito hauuto notitia, debbano a istanzia di ogni uno, farla publicar, et poi registrar nella Cancelleria loro.

« Praeterea sia preso, che tutti quelli, che de coetero venderanno, o compraranno, o ver livellaranno, Case, Possession, et altri simili Fondi, in alcun luogo nostro de

fuora, per qualunque summa esser si voglia, siano obbligati in termine di un mese; dappoi fatto l'Istromento di tal vendita, et alienation di qualunque sorte andar alla Cancelleria di quelle Città, ouer luogo, sotto a chi saranno li Beni alienati et venduti, con l'Istromento autentico, a dar in nota la ditta Vendition, Livellation, o ver altra sorte di alienation, con il nome delli contrahenti, confini, precio: et quantità delli beni venduti, et alienati, sotto la qual nota se debba sottoscrivere il Rettor Nostro mano propria, acciochè non si commetti fraude, registrando etiam il nome del Notaro et Testimonii dell'Istromento. Et di queste note ne debba esser tenuto diligente ordine, et un Libro a questo, et non ad altro deputato, con il suo Alfabetto, per li Cancellieri di esse Cancellerie, li quali habbino per ogni nota di questa Natura, Soldi quattro per cadauna delle parti.

« Quelli veramente, che contrafaranno a quest' ordine nostro, et saranno accusati, perdino il quarto di quello fusse l'ammontar delli Beni venduti ouer alienati, così il Venditor, come il Comprator, da esser divisi ut supra. Et similmente far si debba di ogni, et qualunque obligation fusse fatta sopra le Case, Possession, et Fondi preditti, altrimenti esse obligation non vagliano, et quelli le avranno obligate, perdino il quarto di quelle da esser diviso ut supra. Ne possi alcun Comprator dar ad affitto li Beni comprati al venditor sotto tutte le pene preditte, se prima non saranno stà fatte le notte in Cancelleria ut supra.

« Et essendo stà sufficientemente provisto in questa Città Nostra circa li testamenti et Beni conditionati, è ben metter ordine etiam nelle Città et luoghi Nostri de fuora: acciochè li Fondi conditionati siano a tutti manifesti, nè si possi a pregiudizio delli heredi alienarli, et venderli come continuamente se usa con danno etiam molte volte de quelli che comprano simil Beni conditionati, quali perdonno poi li danari suoi. Et però sia preso, che in tutte le Cancellerie delle Città, Castella et altri luoghi nostri, si da Terra, come da Mare, sia tenuto un Libro da Bergamina alfabetato, ove tutti li Nodari di qualunque sorte, che de coetero faranno Testamenti, nelli quali vi sia fatta mentione di Stabili, Possession, over altro Fondo conditionato, sive Fideicommisso, quomodocumque, sieno obligati in termine di mese uno da poi publicato il Testamento, andar a quella Cancelleria, sotto la quale saranno li beni conditionati a darli in Nota, (leggendo il Testamento il Cancellier di quella Cancelleria) tutto quello, che fusse quovis modo conditionato, con la espressa dichiaration di essa condition particolare e distinta, ut in Testamento, alla qual Nota ut supra, debbasi sottoscrivere il Rettor Nostro; ne però possi pregiudicar ad alcun la ditta nota di non usar quelle ragion, che egli havebbe contra qualunque heredità, sotto pena a quelli Nodari che contrafaranno di esser perpetuamente banditi di quella Città over luogo, nel qual fusse la Habitation sua, et 15 miglia oltra confini, ne possi essercitar più Nodaria in alcun loco della Signoria Nostra, et pagar Ducati 50 li quali divisi ut supra. E la presente Parte sia posta in tutte le Commission delli Rettori Nostri da Terra e da Mare, che de coetero anderanno, et de presente sia mandata a quelli tutti, che si trovano fuori ».

Questa è la legge con la quale sono state istituite in Istria le Notifiche, si per riguardo alle alienazioni degli immobili: sotto la qual parola alienazione s'intendeva ogni traslato di proprietà, quando la cosa si dava ad alcuno in maniera, che in lui si trasferiva il dominio (l. I, c. 4, vers. a C.° 8) che per rispetto alle livellazioni, ossia alienazioni verso un censo in perpetuo e a tempo; e così anco per i beni condizionati, e Fideicommissi: ed altresì persino per le semplici ipoteche od azioni creditorie; come è dichiarato dalla posterior legge 14 settembre 1586. (Correttion del Cicogna, a carte 192).

« Della prelatione dei creditori, in che modo debbasi intendere, et esser osservata ».

« Dalla regola di ragion, che dice, *prior in tempore, potior in jure*, male interpretata nel Palazzo Nostro . . . L'anderà parte, che quelli creditori, che prima intrometteranno Beni mobili del loro debitor, che possono da un' ora all'altra esser trasportati, et nascosti, siano preferiti agli altri, meritando così la loro diligentia, per la quale i detti Beni sono venuti in luce, ma nelli stabili et possessioni di fuori, che non si possono nascondere, nè per diligentia più d'uno, che di un' altro palesare, poichè sono da per loro palesi a tutti, siano preferiti i Creditori antiani di tempo, com'è giusto, quelli però, che haveranno dato in nota i loro crediti all'Officio d'Esaminador juxta le leggi; acciò non sia fatta fraude ».

Ignoro le leggi citate nel decreto 13 Marzo 1766 del Podestà e Capitano di Capodistria Michiel, cioè le leggi 8 Gennajo 1713, 1. Febbrajo e 10 Agosto 1713, e 31 Luglio 1745, non ritrovandosi le dette leggi nello Statuto, sebbene la raccolta si estenda sino al 1720. Trovo però, che Gabriel Boldù Capitano di Raspo, non avendo trovato attivate in Pingente le Notifiche, ordinava che fossero istituite secondo la legge 19 Marzo 1535.

« Coll' importante oggetto . . . Negletta o non mai conosciuta in questa giurisdizione l'importanza di una massima così salutare ne nacquero quei fatali sconcerti pur troppo rimarcati recentemente da qualche controversia forense nel proposito, da che mosso il fervido zelo dell'illustrissimo ed Eccellentissimo S. Gabriele Boldù per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitano di Raspo, conoscendo necessario per il bene universale di questi suoi amatissimi Sudditi di promuovere l'osservanza delle leggi stesse ed uniformandosi specialmente a quella del Serenissimo Maggior Consiglio 1535, 19 Marzo, ad imitazione appunto di quanto si pratica nella Dominante e quasi in tutti gli altri luoghi e Città del Serenissimo Dominio, viene ora in deliberazione di far col presente intendere, siccome prescrive e ripetutamente comanda.

« Che tutti quelli che de caetero venderanno, compreranno, livelleranno, et acquireranno case, possessioni, ed altri simili fondi stabili di questo Castello, territorio, Ville del Carso, Castelli e loro Distretti e per fine di tutta questa giurisdizione per qualunque somma esser si voglia, sieno obligati nel termine di un mese, dopo fatto l'Istromento, prodursi in questa Cancelleria Prefetizia con la copia autentica del medesimo a dar in nota nel libro a tal fine già destinato ed istituito la detta vendita, livellazione, ed altra sorta di alienazione, col nome dei contraenti, confini, prezzi e quantità delli beni ven-

duti ed alienati, sotto la qual nota si sottoscriverà di mano propria questa carica, e gli Eccellentissimi Successori pro tempore; registrando il nome del Notajo e testimoni dell'Istromento stesso. Quelli che contrafacessero al presente ordine, e fossero accusati incorrano nella pena di perdere il quarto dell'importare de' beni venduti e alienati, così il venditore come il compratore, da esser divisa metà all'accusatore, e l'altra metà ad arbitrio di S. E., e successori: ed inoltre sieno e s'intendano sempre *nulle* e di niun valore, come se fatte non fossero le vendite e alienazioni, livellazioni dei beni stabili difettive del requisito sudetto.....

Pinguente, 13 maggio 1752.

*fr. GABRIEL BOLDÙ* Capitano di Raspo ».

Tali essendo nei particolari, e tutte rifuse le leggi Venete sull'argomento delle Notifiche, nella legge 19 marzo 1535, è ora da considerare quale fosse veramente la loro legale efficacia, e qual è da ritenersi che sia al presente.

Niun titolo riguardante traslato di proprietà veniva dalla legge veneta riconosciuto per valido, se non era notificato. Ad avere un titolo legalmente valido per ottenere proprietà di un immobile conveniva questo titolo notificarlo; e senza la Notifica non avevasi modo legale di acquisizione, nemmeno col possesso, come avverte la citata legge 15 febbrajo 1334, ed altresì nel suo prologo quella del 19 marzo 1535.

Allora quindi, come al presente, giusta il § 380 del C. U. non si poteva ottenere proprietà senza titolo, e modo legale di acquisizione; ed allora come adesso secondo il § 321 del Codice prelodato, ottenere non potevasi il possesso legittimo di un diritto reale sopra beni immobili senza la notifica, o iscrizione nei pubblici Registri.

I Libri delle Notifiche dopo la legge del 1535 tenuti venivano dappertutto l'Istria ex Veneta dai Podestà Veneti, che la podestà prefettizia e l'autorità Pretorea, ossia giudiziaria avevano. Ora tenuti vengono dall'Imp. Reg. Giudizj. In quanto alle forme disciplinari, quelle dei Registri delle Notifiche conformi erano e sono a quelle prescritte nei Registri Austriaci (§ 435 C. U.); con più, a) che vi era notificato anche il prezzo, b) che le Parti stesse presentare dovevano l'atto al giudice, senza poter trasfondere la facoltà di farlo intavolare ad una di esse parti, col qual mezzo provveduto era ad ogni sorta di falsità.

Ma perchè si dirà ordinava quella legge, che la notifica dovesse farsi entro giorni trenta dalla data dell'istromento? perchè in difetto la confisca del quarto? La risposta è nella legge stessa: perchè prevenir volevasi il delitto di stellionato.

I Libri delle notifiche impertanto ritjensi che sieno di simil genere dei libri civici e fondiarij austriaci; e che hanno senza meno l'efficacia legale attribuita o piuttosto conservata dal prefato § 321 del C. U. imperante: che se altrimenti frustanea sarebbe la dispositiva del detto § 321, « o altri pubblici registri di simil genere », —

Egli è vero che in caso di nuova alienazione non esigevasi la cancellazione della prima Notifica; chè lasciavasi perchè servisse di prova della verità legale del nuovo trasloco, e perchè l'ultimo notificato era l'ultimo padrone. Può forse essere che in qualche Distretto, può forse essere dico, che tali Registri non sieno accuratamente tenuti. In questo Distretto certo sono tenuti a dovere; che vengono anzi trascritti tutti gli atti, ed a maggior evidenza viene anche indicato il numero topografico della particella, levato dalla mappa catastrale; sicchè stante la denominazione delle Parti, dei fondi e della Contrada, dei confini e dei confinanti, è impossibile, che non si riconosca il fondo di cui si tratta, e non vi sia piena evidenza.

Le Notifiche venete, impertanto, non è che dessero un semplice diritto di prelazione, dove trattavasi di proprietà, ossia di alienazione di qualsiasi sorta, con un semplice diritto ad rem, ma un diritto pieno in re, non alla cosa, ma nella cosa. —

Dove davano poi diritto alla cosa, era nei casi di pegno o ipoteca parziale sul fondo ipotecato: e questo diritto portava la prelazione contra qualsiasi altro non notificato, o dipoi notificato.

Un terzo diritto davano inoltre le Notifiche: ed era a garanzia dei creditori. Era questa una specie d'ipoteca generale; non già che nuocesse alla validità delle ipoteche parziali, od alle alienazioni che posteriormente fatte esser potevano, ma il creditore anziano aveva il diritto di primo pagarsi sui beni immobili del suo debitore, ovvero di essere dagli altri concreditori posteriori pagato. E la ragione di questa legge sembra ben giusta, poichè ciascuno poteva dalle Notifiche conoscere gli aggravj di ciascuno, e quindi regolarli. —

La Natura dell'atto: ossia del titolo precisava a quale dei premessi tre diritti la Notifica si riferiva. Sorvenute le leggi del Codice Napoleone, e poi le austriache, tutti si diedero allo studio di queste, e tutti videro a traverso di queste: Da ciò ebbe quindi origine la confusa intelligenza delle leggi Venete, e precipuamente quelle su le Notifiche.

Adempiuto un dovere, che per la circostanza di appartenere a que' retrocessi tempi, non poteva forse dal sorvenuto essere adempiuto, non mi resta che il voto, che possa a sicurezza delle proprietà nostre venir fatto uno studio profondo, a ridare credito. Nè credo che di limitazione alcuna sia il decreto 8 ottobre 1813 della Commissione Governativa, poichè egli è certo che il Decreto 23 settembre 1813 di S. E. il Generale Nugent, alla cui estesa mi sono trovato proprio presente, quale uno dei deputati istriani, rimetteva il sistema veneto intiero: nè che di limitazione alcuna sia nemmeno l'aulico decreto 4 maggio 1816: e meno che possa essere infirmata la disposizione del § 321 del Codice universale che ha tutto integrato: e messa quindi in attività piena anche per l'Istria la Parte II Sezione 1. Capitolo V e VI del Codice stesso, come ogni altra disposizione correlativa del medesimo.

Montona, 21 aprile 1846.

ANDREA PAULINI.